

XVI legislatura

**Atto comunitario n. 58:**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (COM (2009) 456 def.)**

n. 44/DN  
20 gennaio 2010



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea



**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Atto comunitario n. 58:**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (COM (2009) 456 def.)**

Dossier n. 44/DN  
20 gennaio 2010

*a cura di Luca Briasco*

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706\_2405

## Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

## Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

\_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini

\_2989

Simona Petrucci

\_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

\_2969

### Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

\_3882

### Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

\_2653

Laura E. Tabladini

\_3428

Monica Delli Priscoli

\_4707

## Ufficio per le Relazioni

### Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )

fax 06 6865635

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

\_3652

### Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

\_3478

### Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

\_2884

Antonella Usiello

\_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

\_2891

fax 06 6706\_3677

### Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

\_2027

### Consigliere

Davide A. Capuano

\_3477

### Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

\_2359

Luca Briasco

\_3581

Viviana Di Felice

\_3761

### Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

\_4695

Silvia Perrella

\_2873

Antonia Salera

\_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

### Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

\_2482

### Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

\_4529

### Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

\_3397

Claudio Olmeda

\_3416

Cristina Sabatini

\_2571

Angela Scaramuzzi

\_3417

## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Atto comunitario n. 58 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio - COM (2009) 456 def.	"	1
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE - COM (2009) 447 def.	"	11
Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Comunicazione della Commissione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE e la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio - Sintesi della valutazione d'impatto - SEC (2009) 1128 def.	"	23
Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio	"	33



## NOTA ILLUSTRATIVA

La proposta di decisione in esame è stata presentata contestualmente a una comunicazione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (COM (2009) 447), che ne chiarisce la motivazione, gli obiettivi, il contesto e il funzionamento e che va pertanto consultata per ogni utile elemento integrativo.

La proposta intende modificare la decisione n. 573/2007/CE, con la quale è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il quinquennio 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", per tener conto dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento.

Si tratta di una misura pienamente coerente con le politiche e gli obiettivi dell'UE nel settore dell'asilo, come evidenziato dalla comunicazione del 2005 sui programmi di protezione regionale, nella quale il reinsediamento era individuato come strumento fondamentale per fornire assistenza ai paesi terzi, e dal Piano strategico sull'asilo, adottato il 17 giugno 2008, nel quale la Commissione ribadiva il proprio impegno a lavorare sul reinsediamento per trasformarlo in uno strumento efficace a disposizione dell'UE per soddisfare le esigenze di protezione dei rifugiati nei paesi terzi e dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi terzi di primo asilo. Va infine ricordato che, in data 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha adottato il Piano europeo sull'immigrazione e l'asilo, nel quale, tra le iniziative da adottare per completare l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, particolare rilievo veniva conferito alla collaborazione rafforzata con l'UNHCR per garantire una migliore protezione a chi ne facesse richiesta fuori dal territorio dell'UE, in particolare "progredendo, su base volontaria, verso il reinsediamento nel territorio dell'Unione europea di persone poste sotto la protezione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati".

Il quadro entro il quale si colloca la proposta è stato esaminato nel dettaglio all'interno della citata comunicazione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE.

La Commissione vi traccia una netta distinzione tra il reinsediamento di rifugiati provenienti da paesi terzi in uno Stato membro dell'UE, che è una misura umanitaria, espressione della solidarietà dell'UE nei confronti di tali paesi, e il reinsediamento di rifugiati all'interno dell'UE, cui si provvede principalmente al fine di una corretta ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e che non viene trattato nella comunicazione.

Attualmente, gli Stati membri che partecipano ogni anno al reinsediamento sono dieci (Svezia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Regno

Unito, Irlanda, Portogallo, Francia, Romania e Repubblica ceca), mentre altri hanno effettuato reinsediamenti ad hoc, in generale su scala ridotta e per casi urgenti presentati dall'UNHCR. Di recente, la Germania ha acconsentito al reinsediamento di 2500 rifugiati iracheni dalla Siria e dalla Giordania.

A partire dal 2008, il FER ha contribuito in misura notevole a finanziare il reinsediamento, prevedendo due forme di sostegno: una prima, basata sul numero di rifugiati reinsediati in ogni Stato membro negli ultimi tre anni, e una seconda, a importo fisso, per quattro categorie specifiche, vale a dire le persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale; i minori non accompagnati; i bambini o le donne a rischio, in particolare di violenza psicologica, fisica o sessuale o di sfruttamento; persone che necessitano di cure mediche importanti che possano essere garantite solo attraverso il reinsediamento.

Osservato che la grande maggioranza dei rifugiati nel mondo si trova fuori dall'UE, soprattutto nei paesi dell'Asia e dell'Africa, e che le esigenze di reinsediamento a livello mondiale sono decisamente maggiori rispetto ai posti disponibili, l'UE si propone l'obiettivo di coinvolgere un numero più elevato di Stati membri e garantire ai reinsediati un accesso regolare e sicuro alla protezione.

Tra gli strumenti necessari per un rafforzamento del contributo dell'UE al reinsediamento, la Commissione individua in particolare:

- Una modifica delle strutture e le procedure relative al coordinamento della politica di reinsediamento nell'UE, onde consentire una cooperazione più stretta tra gli Stati membri;
- Una riduzione dei costi economici associati al reinsediamento per mezzo di una più stretta collaborazione tra gli Stati membri, specie per quanto attiene alla logistica;
- La predisposizione di un meccanismo per garantire che gli sforzi di reinsediamento in ambito UE siano maggiormente mirati e si concentrino sulle persone che più necessitano di essere reinsediate. Questo risultato può essere raggiunto assicurando una definizione comune e regolare delle priorità chiave per il reinsediamento e fornendo un incentivo finanziario agli Stati membri perché vi si conformino.

Tenuto conto del quadro tratteggiato nella comunicazione, la Commissione individua i seguenti principi guida per un programma comune di reinsediamento:

1. la partecipazione degli Stati membri dovrebbe restare volontaria;



2. l'ambito dell'attività di reinsediamento nell'UE dovrebbe essere ampliato, in modo da favorire una partecipazione più estesa e consapevole;
3. oltre ai governi degli Stati membri, al programma dovrebbero partecipare altri soggetti, primo fra tutti l'UNHCR, ma anche l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OMI) e le ONG con maggiore esperienza nel settore.

Sulla proposta di decisione, la Commissione ha consultato tutti gli Stati membri e altri soggetti interessati (tra cui l'UNHCR) e ha realizzato una valutazione d'impatto, in cui sono state esaminate tre distinte opzioni strategiche e due subopzioni:

- **Opzione 1:** mantenimento dello status quo, che demanda all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) il compito di fornire un quadro per la realizzazione di attività di cooperazione pratica;
- **Opzione 2:** mantenimento in capo all'UESA delle misure di cooperazione pratica, accompagnate tuttavia dalla progressiva istituzione di un quadro politico ad hoc e di specifiche misure di finanziamento. Più nel dettaglio, le misure di accompagnamento dovrebbero consistere nella fissazione di priorità annuali comuni, con assistenza finanziaria supplementare per gli Stati membri che ne tengano conto nelle loro misure di reinsediamento; nella ricerca di un approccio integrato tra il reinsediamento, le politiche esterne di asilo e le politiche esterne dell'UE nel loro complesso. L'opzione 2 include due sub-opzioni, che prevedono rispettivamente l'istituzione di un nuovo comitato sul reinsediamento, secondo le regole della comitatologia, o l'impiego delle strutture esistenti;
- **Opzione 3:** istituzione di un programma di reinsediamento effettuato congiuntamente per quanto attiene alla fissazione delle priorità ma anche in termini di attuazione. Tale opzione comporterebbe una partecipazione al programma di tutti gli Stati membri, che dovrebbero rendere disponibile un determinato numero di posti onde fissare una quota annuale complessiva; una centralizzazione dei processi di selezione a livello europeo; una revisione totale della componente finanziaria.

Dalla procedura di consultazione è risultato che gli Stati membri sono in generale sfavorevoli a eccessi di armonizzazione. Appare pertanto ampiamente preferibile l'Opzione 2, e la sub-opzione che si fonda sull'impiego delle strutture esistenti e sul progressivo rafforzamento degli strumenti politici e finanziari.

La proposta di decisione interviene pertanto a modificare l'articolo 13 della decisione 573/2007/CE, istitutiva del FER, al fine di fornire supporto finanziario supplementare per il reinsediamento delle categorie di persone che

L'UE individua annualmente, per mezzo di una decisione adottata dalla Commissione, come priorità comuni di reinsediamento per l'anno successivo. L'individuazione di tali priorità sarà effettuata sulla base di una previsione indicativa delle esigenze di reinsediamento fornita dall'UNHCR ogni anno a metà marzo e previa consultazione degli esperti di reinsediamento degli Stati membri, dello stesso UNHCR e di altri soggetti interessati, nel corso di una riunione da tenersi con regolarità e cadenza annuale. Sulla base dei risultati di tale riunione, la Commissione redigerà una proposta di decisione in cui saranno individuate le priorità comuni di reinsediamento, da adottare previa ulteriore consultazione del comitato di gestione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Entro venti giorni dall'adozione della decisione, gli Stati membri forniranno alla stessa Commissione la stima del numero delle persone che reinsedieranno nel corso dell'anno successivo e in base alle priorità individuate, e riceveranno un'assistenza finanziaria supplementare pari a 4.000 euro per persona da reinsediare.

La proposta, che viene presentata in base all'articolo 63, punto 2, lettera b) del TCE (ora art. 78 TFUE), viene dichiarata congrua tanto sul piano della sussidiarietà (in quanto l'istituzione di un programma comune di reinsediamento è l'unico strumento in grado di garantire un'azione concertata per la protezione dei richiedenti asilo), quanto su quello della proporzionalità (in quanto la opzione privilegiata in sede di valutazione di impatto è quella in grado di garantire i risultati richiesti con il minimo livello di armonizzazione, e utilizzando per quanto possibile strumenti già esistenti). La proposta, essendo conforme agli stanziamenti e alla pianificazione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", ha un'incidenza sul bilancio molto contenuta e limitata alle sole spese amministrative.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.9.2009  
COM(2009) 456 definitivo

2009/0127 (COD)

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio**

{COM(2009) 447 definitivo}

{SEC(2009) 1127}

{SEC(2009) 1128}

## RELAZIONE

**Contestualmente alla presente proposta, la Commissione adotta una comunicazione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (COM (2009)) che ne chiarisce la motivazione, gli obiettivi, il contesto e il funzionamento. La presente relazione dovrebbe quindi essere letta parallelamente a detta comunicazione, alla quale di seguito si rimanda per evitare ripetizioni superflue.**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta è volta a modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati alla luce dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE. Quanto ai suoi obiettivi, si rimanda alla citata comunicazione sull'istituzione di detto programma (COM (2009)).

#### **• Contesto generale: nuove sfide per la politica di asilo e istituzione di un programma comune di reinsediamento**

Il Fondo europeo per i rifugiati (FER) è stato istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio<sup>1</sup>, in base all'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea.

La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, e la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE sono espressione degli sforzi dell'Unione europea per realizzare un programma comune di reinsediamento, e rispondono alla richiesta del Consiglio di presentare una proposta per l'istituzione di tale programma.

Quanto al contesto, agli sviluppi recenti e alle carenze della situazione attuale, si rimanda alla comunicazione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (COM (2009)).

#### **• Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La presente proposta è diretta a modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati alla luce dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE. L'attuale decisione sul FER III contiene numerose disposizioni relative al reinsediamento.

#### **• Coerenza con altre politiche**

La presente proposta è pienamente coerente con le politiche e gli obiettivi individuati negli ultimi anni dall'UE nel settore dell'asilo. La comunicazione sui programmi di protezione regionale, adottata dalla Commissione nel settembre del 2005, ha sottolineato che il reinsediamento dovrebbe essere lo strumento fondamentale per fornire assistenza ai paesi terzi, e che la Commissione avrebbe esaminato l'opportunità di elaborare una proposta per un approccio più strutturato alle attività di reinsediamento. Nel Piano strategico sull'asilo, adottato il 17 giugno 2008, la Commissione ha concluso che si continuerà a lavorare sul reinsediamento per trasformarlo in uno strumento efficace di protezione a disposizione

---

<sup>1</sup> GUL 144 del 6.6.2007, pagg. 1-21.

dell'UE, affinché possa soddisfare le esigenze di protezione dei rifugiati nei paesi terzi e dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi terzi di primo asilo. In data 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui accoglieva favorevolmente la presentazione, da parte della Commissione, del piano strategico sull'asilo contenente la proposta di elaborare un programma comune di reinsediamento UE, a cui gli Stati membri avrebbero potuto partecipare su base volontaria. Il 16 ottobre 2008 il Consiglio europeo ha adottato il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, in cui si dichiarava che, tra le nuove iniziative da adottare per completare l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, occorreva rafforzare la collaborazione con l'UNHCR per garantire una migliore protezione a chi ne facesse richiesta al di fuori del territorio dell'Unione europea, in particolare "progredendo, su base volontaria, verso il reinsediamento nel territorio dell'Unione europea di persone poste sotto la protezione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati".

## **2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

In seguito a un'ampia consultazione di tutte le parti interessate sulle politiche di asilo, avviata nel giugno del 2007 con la pubblicazione del Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo<sup>2</sup>, da cui è emersa l'opinione diffusa secondo cui il reinsediamento dovrebbe assumere un ruolo centrale nelle politiche esterne di asilo dell'UE, nel piano strategico sull'asilo<sup>3</sup> si è concluso che si dovrebbe continuare a lavorare sul reinsediamento per trasformarlo in uno strumento efficace di protezione a disposizione dell'UE.

In merito a questa proposta specifica, la Commissione ha consultato tutti gli Stati membri e altri interessati (UNHCR, OIM, ECRE, ONG). Le consultazioni sono state condotte mediante un questionario inviato a tutti gli Stati membri, una riunione specifica con un gruppo di interessati nel dicembre del 2008, una riunione del comitato sull'immigrazione e l'asilo tenutasi nel marzo del 2009 e contributi scritti da parte di UNHCR, IOM e ECRE.

Di questa proposta è stata realizzata una valutazione d'impatto, in cui sono state esaminate tre diverse opzioni strategiche e due subopzioni, compresi i relativi effetti in termini di efficienza nel raggiungere gli obiettivi, nonché gli impatti e la realizzabilità e proporzionalità della proposta a livello politico. La valutazione d'impatto contiene un elenco dettagliato delle parti consultate.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **• Sintesi delle misure proposte**

La misura proposta è diretta a modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, al fine di fornire supporto finanziario supplementare per il reinsediamento delle categorie di persone che l'UE individua annualmente, per mezzo di una decisione adottata dalla Commissione, come priorità comuni di reinsediamento per l'anno successivo. L'individuazione di tali priorità sarà effettuata sulla base di una previsione indicativa delle esigenze di reinsediamento fornita dall'UNHCR ogni anno in primavera (metà marzo), consultando approfonditamente gli esperti di reinsediamento degli Stati membri,

---

<sup>2</sup> Libro Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM (2007) 301).

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano strategico sull'asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea (COM(2008)360 definitivo).

l'UNHCR e altri interessati. A tal fine sarà organizzata una riunione annuale a cui parteciperanno questi esperti. Sulla base dei risultati della riunione, la Commissione redigerà una proposta di decisione in cui saranno individuate le priorità comuni di reinsediamento dell'UE, e la presenterà ai fini della consultazione al comitato di gestione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", compreso il FER III. Entro venti giorni di calendario dall'adozione della decisione della Commissione sulle priorità di reinsediamento dell'UE, gli Stati membri forniranno alla Commissione stessa la stima del numero delle persone che reinsiederanno nel corso del successivo anno di calendario conformemente a tali priorità annuali comuni. Sulla base di questi impegni, gli Stati membri riceveranno un'assistenza finanziaria supplementare pari a 4 000 euro per persona da reinsediare. Il reinsediamento di categorie specifiche di persone ai sensi delle priorità annuali comuni UE deve essere effettuato su richiesta dell'UNHCR.

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea, base giuridica dell'atto modificato.

- **Principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

Il coinvolgimento della Comunità nel settore dell'asilo si basa sull'esigenza di solidarietà tra gli Stati membri di fronte a una sfida che, in un'UE senza frontiere interne, non può essere affrontata in maniera efficace dai singoli paesi. Ciò ha comportato l'adozione da parte del legislatore comunitario dell'acquis nel settore dell'asilo, sul fondamento di basi giuridiche specifiche e dedicate sancite dal trattato.

L'esigenza di agire sul fronte del regime comune europeo in materia di asilo è già stata analizzata nelle recenti valutazioni d'impatto, in particolare in quella relativa al piano strategico sull'asilo, che ha sottolineato nello specifico la necessità di elaborare un programma comune di reinsediamento UE. Il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno ripetutamente chiesto di sviluppare il regime comune europeo in materia di asilo, compresa la sua dimensione esterna. Le istituzioni dell'Unione impegnate a migliorare l'attuazione dell'acquis nel settore dell'asilo hanno espresso chiaramente l'opinione secondo cui il rafforzamento della cooperazione pratica tra gli Stati membri e il potenziamento della dimensione esterna costituiscono priorità chiave.

La natura degli obiettivi da conseguire – aumentare l'uso strategico del reinsediamento, sviluppare le politiche di asilo esterne – richiede che l'iniziativa venga assunta a livello UE, considerazione che vale anche per gli altri obiettivi generali. L'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE sarà strumentale per garantire che più Stati membri vi partecipino e per dimostrare una maggiore solidarietà dell'UE nei confronti dei paesi terzi per quanto attiene all'accoglienza dei rifugiati.

La proporzionalità della proposta è stata esaminata nella valutazione d'impatto. Ci si è interrogati su quanto ampia dovrebbe essere la portata delle misure comunitarie e sulla loro proporzionalità rispetto agli obiettivi da raggiungere. La presente proposta risponde efficacemente agli obiettivi in maniera proporzionata.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta è conforme agli stanziamenti e alla pianificazione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" fino al 2013. Inoltre, la proposta di modificare la decisione FER non muta gli obiettivi generali del FER né la sua programmazione finanziaria fino al 2013, come indicato nella proposta, datata 18 febbraio

2009, di modificare la decisione FER nell'ottica di istituire l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo<sup>4</sup>.

In conseguenza della presente proposta si prevedono costi aggiuntivi limitatissimi quanto alle spese amministrative (v. allegato).

## **5. ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA**

### *Articolo 13, paragrafi 4 e 5*

L'articolo 13, paragrafi 4 e 5, dispone che gli Stati membri ricevono, a titolo di assistenza finanziaria supplementare, un importo fisso di 4 000 euro per ogni rifugiato, effettivamente reinsediato durante il rispettivo anno di calendario, che appartenga a una delle categorie specifiche definite ogni anno con decisione della Commissione quali priorità annuali UE. Qualora il rifugiato appartenga a più di una delle categorie specifiche, gli Stati membri ricevono l'importo fisso per ogni persona una volta sola. Le priorità annuali possono riguardare regioni geografiche, cittadinanze o categorie specifiche di rifugiati da reinsediare.

### *Articolo 13, paragrafo 6*

L'articolo 13, paragrafo 6, prevede che le priorità annuali comuni UE siano fissate ogni anno mediante una decisione della Commissione adottata previa consultazione del comitato di gestione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

### *Articolo 13, paragrafo 7*

Questo paragrafo impone agli Stati membri un nuovo termine entro il quale fornire alla Commissione una stima ('impegno') del numero di persone che intendono reinsediare durante il successivo anno di calendario conformemente alle priorità annuali comuni UE.

### *Articolo 13, paragrafo 8*

L'articolo 13, paragrafo 8, prevede che i risultati e gli impatti dell'incentivo finanziario alle attività di reinsediamento secondo le priorità annuali comuni UE siano oggetto delle relazioni di valutazione a medio termine e definitive sull'attuazione del FER da parte degli Stati membri e della Commissione.

### *Articolo 20, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 5, terzo comma*

Questi paragrafi fissano il termine per la presentazione degli impegni, necessario per calcolare le ripartizioni annuali tra gli Stati membri, il termine entro cui questi ultimi devono presentare alla Commissione i programmi annuali e il termine per l'adozione delle decisioni di finanziamento da parte della Commissione. Rispetto ai termini previsti dalla base giuridica attuale, i nuovi termini sono differiti a causa della nuova procedura per l'adozione delle priorità annuali comuni UE per il reinsediamento, che precederà il calcolo delle ripartizioni annuali tra gli Stati membri.

### *Articolo 35, paragrafo 5*

Questo paragrafo prevede una norma di ammissibilità, che sarà applicata per l'importo fisso di 4 000 euro per persona effettivamente reinsediata conformemente alle priorità annuali comuni UE per il reinsediamento. Tale importo fisso è concesso come somma forfettaria pari a 4 000 euro per ogni persona effettivamente reinsediata durante il rispettivo anno di calendario.

---

<sup>4</sup> COM(2009) 67 definitivo.

Proposta di

## **DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>5</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>6</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>7</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE volto ad aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento dell'UE nel fornire protezione ai rifugiati e a massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare su base regolare a livello UE priorità comuni in questo settore.
- (2) Risulta quindi opportuno che la Commissione decida le priorità annuali comuni UE in relazione a regioni geografiche, cittadinanze e categorie specifiche di rifugiati da reinsediare.
- (3) In considerazione delle esigenze di reinsediamento fissate dalla decisione della Commissione sulle priorità annuali comuni UE, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari.
- (4) In questo contesto è opportuno adattare la scadenza relativo al termine per la presentazione dei dati necessari per calcolare le ripartizioni annuali tra gli Stati membri, il termine entro cui questi ultimi devono presentare alla Commissione i programmi annuali e il termine per l'adozione delle decisioni di finanziamento da parte della Commissione.

---

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>7</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].



- (5) È inoltre necessario stabilire le norme per l'ammissibilità delle spese per il supporto finanziario supplementare a favore del reinsediamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è così modificata:

1. L'articolo 13, paragrafo 3, diventa articolo 13, paragrafo 4, ed è così formulato:  
"Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a EUR 4000 per persona reinsediata appartenente a una delle categorie definite dalle priorità annuali comuni UE stabilite in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare".
2. L'articolo 13, paragrafo 4, diventa articolo 13, paragrafo 5, ed è così formulato:  
"Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui alle priorità annuali comuni UE per il reinsediamento stabilite in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola".
3. All'articolo 13, il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3.
4. All'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:  
"La Commissione stabilisce le priorità annuali comuni UE per il reinsediamento secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2".
5. All'articolo 13 è inserito un nuovo paragrafo 7, così formulato:  
"Entro venti giorni di calendario dopo la notifica della decisione della Commissione che stabilisce le priorità annuali comuni UE per il reinsediamento in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, gli Stati membri forniscono alla Commissione la stima del numero di persone che intendono reinsediare secondo tali priorità annuali comuni nel corso del successivo anno di calendario. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all'articolo 52".
6. All'articolo 13 è inserito un nuovo paragrafo 8, così formulato:  
"I risultati e l'impatto dell'incentivo finanziario alle attività di reinsediamento secondo le priorità annuali comuni UE devono essere inseriti dagli Stati membri nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e dalla Commissione nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
7. All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
"Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per il successivo anno di calendario a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 13".
8. All'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
"Entro il 1° dicembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

- a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;
  - b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;
  - c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 per l'attuazione del programma annuale".
9. All'articolo 20, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:  
"La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1° aprile dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese".
10. All'articolo 35 è inserito un nuovo paragrafo 5, così formulato:  
"L'importo fisso di EUR 4 000 assegnato agli Stati membri per ogni reinsediato è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.

*Articolo*

La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

**ALLEGATO**

*Costi aggiuntivi riguardanti le spese amministrative relative alla presente proposta*

*Mio EUR (al terzo decimale)*

	2010	2011	2012	2013	TOTALE
18 01 02 11 01 – Missioni	0,009	0,009	0,010	0,010	0,038
18 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze					
18 01 02 11 03 – Comitati	0,030	0,030	0,030	0,030	0,120
18 01 02 11 04 – Studi e consultazioni					
18 01 02 11 05 – Sistemi di informazione					
<b>2. Totale altre spese di gestione (18 01 02 11)</b>	0,039	0,039	0,040	0,040	0,158





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.9.2009  
COM(2009) 447 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**SULL'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA COMUNE DI REINSEDIAMENTO UE**

{COM(2009) 456 definitivo}  
{SEC(2009) 1127}  
{SEC(2009) 1128}

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

### SULL'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA COMUNE DI REINSEDIAMENTO UE

#### 1. CONTESTO

##### 1.1. Contesto politico

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam<sup>1</sup> nel 1999, l'UE si è adoperata per istituire un **regime comune europeo in materia di asilo**, il cui obiettivo principale è creare gradualmente convergenza a livello UE nelle questioni inerenti all'asilo, stabilendo norme minime comuni, instaurando una procedura comune in questa materia e uno status uniforme e rafforzando la cooperazione pratica. Nel contesto dello sviluppo del regime comune europeo in materia di asilo, la Commissione ha sempre sottolineato che l'UE deve impegnarsi più a fondo nel reinsediamento dei rifugiati provenienti da paesi terzi, affinché esso diventi parte integrante della sua politica di asilo *tout court*.

In linea con il **programma dell'Aia**<sup>2</sup>, nel settembre del 2005 la Commissione ha adottato la **comunicazione relativa ai programmi di protezione regionale (PPR)**<sup>3</sup>, da sviluppare in collaborazione con paesi terzi selezionati, per rafforzare la protezione dei rifugiati in determinate regioni del mondo. Nella comunicazione si sottolinea come il reinsediamento dovrebbe costituire lo strumento cardine per assistere questi paesi. I due PPR attualmente in fase di realizzazione in Tanzania da un lato, e in Ucraina, Bielorussia e Repubblica moldova dall'altro, sono entrambi improntati al reinsediamento.

Il nuovo **Fondo europeo per i rifugiati (FER III)**<sup>4</sup>, divenuto operativo nel 2008, fornisce assistenza finanziaria per reinsediare negli Stati membri dell'UE rifugiati provenienti da paesi terzi.

Da un'ampia consultazione degli interessati sulle politiche in materia di asilo, avviata nel giugno 2007 con la pubblicazione del **Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo**<sup>5</sup>, è emersa l'opinione diffusa secondo cui il reinsediamento dovrebbe essere un elemento centrale delle politiche esterne di asilo dell'UE e un più alto grado di cooperazione tra Stati membri, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e ONG in questo settore apporterebbe vantaggi notevoli. Nel **Piano strategico sull'asilo**<sup>6</sup>, adottato il 17 giugno 2008, la Commissione ha quindi concluso che è necessario continuare a lavorare sul reinsediamento per trasformarlo in uno strumento efficace di protezione a disposizione dell'UE per soddisfare le esigenze di protezione dei rifugiati nei paesi terzi e per dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi terzi di primo asilo.

---

<sup>1</sup> GU C 340 del 10.11.1997.

<sup>2</sup> GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

<sup>3</sup> COM(2005) 388 definitivo.

<sup>4</sup> Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

<sup>5</sup> Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM(2007) 301).

<sup>6</sup> Piano strategico sull'asilo. Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea, COM (2008)360 definitivo.

Nel **Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo**<sup>7</sup> si afferma che, tra le nuove iniziative da adottare per completare l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo occorrerebbe rafforzare la cooperazione con l'UNHCR, al fine di garantire una migliore protezione per coloro che ne fanno richiesta al di fuori del territorio dell'UE, in particolare "progredendo, su base volontaria, verso il reinsediamento nel territorio dell'Unione europea di persone poste sotto la protezione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati".

Il 18 febbraio 2009 la Commissione ha adottato una proposta per la creazione di un **Ufficio europeo di sostegno per l'asilo**<sup>8</sup> (UESA), con il compito di fornire un quadro strutturale per realizzare attività di cooperazione pratica nel settore dell'asilo, incluse le attività collegate al reinsediamento.

## **1.2. Reinsediamento – fattori chiave**

Il reinsediamento in un paese terzo è **una delle tre cosiddette 'soluzioni durature'** a disposizione dei rifugiati e riveste un'importanza fondamentale in quanto costituisce un rimedio per i rifugiati che non dispongono di altre soluzioni di questo tipo. In linea di massima il reinsediamento è realizzato in collaborazione con l'UNHCR, che funge da intermediario, ed è rivolto ai rifugiati le cui esigenze di protezione sono già state chiaramente individuate; per il paese di accoglienza ha il vantaggio di essere **una procedura ordinaria** e per il rifugiato di essere un processo che garantisce la sua **sicurezza fisica**. I rifugiati reinsediati non sono più costretti a ricorrere alle diverse forme di immigrazione illegale (ad esempio il traffico di essere umani). Il reinsediamento offre inoltre al paese interessato il notevole vantaggio di poter organizzare in anticipo l'accoglienza e l'integrazione.

**Occorre distinguere nettamente tra il reinsediamento di rifugiati provenienti da paesi terzi in uno Stato membro dell'UE**, che è una misura umanitaria, espressione della solidarietà dell'UE nei confronti di tali paesi, **e il reinsediamento di rifugiati all'interno dell'UE**, a cui si provvede principalmente ai fini della ripartizione degli oneri tra gli Stati membri. La presente comunicazione non tratta quest'ultima tematica. Questa comunicazione, insieme alla proposta di modifica della decisione FER che l'accompagna, affronta la questione della solidarietà con i paesi terzi nell'accogliere i rifugiati. La Commissione, su esortazione dei capi di Stato e di governo in occasione del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009, sta inoltre affrontando con urgenza altre questioni di solidarietà nell'ambito della gestione delle migrazioni. In particolare, tra le altre iniziative, al fine di rafforzare la solidarietà all'interno dell'UE, la Commissione ha avviato un regime pilota per il reinsediamento di beneficiari di protezione internazionale da Malta verso altri Stati membri.

## **1.3. Sviluppi recenti nell'UE**

**Attualmente gli Stati membri che partecipano ogni anno al reinsediamento sono dieci** (Svezia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Francia, Romania e Repubblica ceca). Alcuni altri hanno effettuato reinsediamenti ad hoc, e in generale su scala ridotta, in particolare intervenendo in singoli casi urgenti presentati dall'UNHCR. Di recente la Germania ha acconsentito a reinsediare 2 500 rifugiati iracheni provenienti dalla Siria e dalla Giordania.

---

<sup>7</sup> Disponibile sul sito: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13671.en08.pdf>

<sup>8</sup> Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (COM/2009/0066 definitivo).

Per quanto riguarda i **nuovi impegni per il reinsediamento**, durante il 2007 e il 2008 il Portogallo, la Francia, la Romania e la Repubblica ceca hanno deciso di mettere a disposizione posti di reinsediamento su base annua<sup>9</sup>. Nel 2008 la Romania ha inoltre concluso un accordo tripartito con l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) per istituire a Timisoara (Romania) un Centro di transito per l'evacuazione, che interviene nei casi di reinsediamenti urgenti e in altre situazioni specifiche.

A partire dal 2008, il **Fondo europeo per i rifugiati (FER III) ha contribuito notevolmente a finanziare** il reinsediamento. Una delle priorità principali (priorità 3) per la programmazione dei fondi, come indicato negli orientamenti strategici adottati a tal fine<sup>10</sup>, prevede il sostegno ad azioni per migliorare la condivisione delle responsabilità tra Stati membri e paesi terzi, compreso il reinsediamento di rifugiati da un paese terzo in uno Stato membro. Una vasta gamma di attività di reinsediamento negli Stati membri possono beneficiare dei finanziamenti previsti alla priorità 3 dei programmi nazionali del fondo europeo per i rifugiati ('gestione comune').

Il numero di rifugiati reinsediati in ogni Stato membro durante gli ultimi tre anni viene preso in considerazione nel calcolo degli stanziamenti annuali per gli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati. Inoltre, per quattro categorie speciali di persone è previsto un importo fisso di 4 000 euro per ogni reinsediato (articolo 13, paragrafi 3 e 4 della decisione sul Fondo europeo per i rifugiati). A tal fine, ogni anno gli Stati membri devono presentare in anticipo alla Commissione un "impegno per il reinsediamento". Le quattro categorie specifiche sono le seguenti:

- (1) persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;
- (2) minori non accompagnati;
- (3) bambini e donne a rischio, in particolare di violenza psicologica, fisica o sessuale o di sfruttamento;
- (4) persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento.

Le azioni transnazionali o d'interesse per la Comunità nel suo insieme attinenti alla politica di asilo, comprese quelle relative al reinsediamento, possono anch'esse beneficiare di finanziamenti nell'ambito delle azioni comunitarie FER (direttamente gestite dalla Commissione).

Negli ultimi anni sono stati realizzati all'interno dell'UE numerosi **progetti relativi al reinsediamento**, tra cui i "gemellaggi", che hanno riguardato un ampio spettro di attività, ad esempio il processo di selezione, accoglienza e integrazione dei rifugiati reinsediati<sup>11</sup>. A questi progetti hanno partecipato numerosi soggetti diversi, governativi e non (ONG internazionali e nazionali, UNHCR, OMI), situati sia in paesi di reinsediamento sia in paesi che non vi partecipano. Nel 2008 e 2009 hanno inoltre avuto luogo diverse visite ministeriali congiunte e visite comunitarie in Thailandia, Kenya, Siria e Giordania per seguire le operazioni di reinsediamento.

---

<sup>9</sup> Il Portogallo ha deciso di reinsediare trenta rifugiati all'anno, la Francia circa 350-450, la Romania 40 e la Repubblica ceca 30.

<sup>10</sup> Decisione della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 326, del 12.12.2007, pagg. 29-31).

<sup>11</sup> La maggior parte di questi progetti sono stati cofinanziati dalla Commissione tramite ARGO e il FER.



Nei mesi di luglio e novembre 2008, il **Consiglio Giustizia e affari interni ha adottato conclusioni sul reinsediamento di rifugiati provenienti dall'Iraq**, nelle quali è stato fissato l'obiettivo di reinsediare nell'UE un massimo di circa 10 000 rifugiati iracheni ospitati in Siria e Giordania<sup>12</sup>. Si tratta di conclusioni significative non solo per quanto attiene alla protezione concessa ai singoli rifugiati reinsediati, ma anche perché sottolineano che il reinsediamento contribuisce a gestire la situazione di protezione in Siria e Giordania. In base alle conclusioni del Consiglio, quattro Stati membri che di norma non partecipano al reinsediamento si sono impegnati a reinsediare rifugiati dall'Iraq (Germania, Italia, Belgio e Lussemburgo).

## **2. CARENZE NELLA SITUAZIONE ATTUALE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

### **2.1. La risposta dell'UE alle nuove esigenze di reinsediamento a livello mondiale**

Occorre rammentare che la grande maggioranza dei rifugiati nel mondo si trova fuori dall'UE, principalmente nei paesi dell'Asia e dell'Africa.

**Le esigenze di reinsediamento a livello mondiale sono decisamente maggiori rispetto ai posti disponibili.** Secondo le stime dell'UNHCR, nel mondo sono circa 747 000 le persone che devono essere reinsediate; questo dato comprende popolazioni il cui reinsediamento richiederà probabilmente numerosi anni. In base alla definizione delle priorità, l'UNHCR ritiene che di queste persone 203 000 avranno necessità di essere reinsediate nel solo 2010<sup>13</sup>. Secondo i dati dell'UNHCR, nel 2008, in tutto il mondo, sono stati reinsediati 65 596 rifugiati. Di questi, 4 378 rifugiati, pari al 6,7%, sono stati accolti in uno dei paesi dell'UE<sup>14</sup>. Il numero di rifugiati reinsediati nell'UE è in netto contrasto con il numero di coloro che sono stati accolti da molti altri paesi industrializzati<sup>15</sup>. Allo stesso tempo l'UE riceve in proporzione un numero maggiore di richiedenti asilo 'spontanei' rispetto ad altre parti del mondo industrializzato. Inoltre, la maggioranza dei paesi UE non dispone di alcun programma di reinsediamento e dovrebbe impegnarsi in attività di potenziamento delle capacità per essere in grado di procedere al reinsediamento su base regolare. **L'obiettivo principale dell'azione comune a livello UE nel settore del reinsediamento dovrebbe quindi essere coinvolgere un numero più elevato di Stati membri nelle attività di reinsediamento e garantire ai reinsediati un accesso regolare e sicuro alla protezione. Nel contempo, si dovrebbe dimostrare una maggiore solidarietà nei confronti dei paesi terzi nell'accogliere i rifugiati.** Di conseguenza, l'UE si assumerà in misura maggiore la responsabilità di soddisfare le esigenze di reinsediamento nel mondo; potrebbe inoltre rendere meno interessante l'ingresso illegale per alcuni gruppi di rifugiati.

È ampiamente riconosciuto che il reinsediamento non persegue soltanto un fine umanitario nei confronti dei reinsediati e indirettamente dei rifugiati che restano nel primo paese che ha concesso loro asilo, ma è inoltre diretto a sollevare il paese terzo in questione dall'onere di accogliere un gran numero di rifugiati. Il reinsediamento assume così un ruolo importante in un'ottica più generale come componente delle politiche esterne dell'UE. L'impatto del reinsediamento in termini strategici sarebbe maggiore se si definissero a livello UE le priorità relative all'origine geografica o alle cittadinanze e alle categorie specifiche delle persone da reinsediare. Attualmente gli Stati membri che partecipano al reinsediamento fissano le priorità in genere a livello nazionale, senza un coordinamento significativo a livello UE per quanto

---

<sup>12</sup> Documenti del Consiglio 11653/08 (Presse 205) e 16325/1/08 REV 1 (Presse 344).

<sup>13</sup> Dati dell'UNHCR sulle esigenze di reinsediamento a livello mondiale nel 2010.

<sup>14</sup> V. allegato 4 della valutazione d'impatto sul programma comune di reinsediamento UE, pag. 5.

<sup>15</sup> Ad esempio, il numero dei rifugiati reinsediati ogni anno in Canada – circa 10 000 – è oltre il doppio del numero totale dei rifugiati reinsediati ogni anno nell'UE.

attiene al reinsediamento in se stesso e ad altri strumenti di politica esterna. Inoltre, l'attuale livello relativamente basso di partecipazione al reinsediamento dei rifugiati influisce negativamente sulle ambizioni dell'UE, che aspira ad assumere un ruolo fondamentale nelle questioni umanitarie globali, e quindi sulla sua influenza nei forum internazionali. **Pertanto, la partecipazione dell'UE alle attività di reinsediamento dovrebbe essere potenziata, allo scopo di migliorare la sua efficienza e credibilità nelle questioni internazionali in generale. L'impatto del reinsediamento verrebbe intensificato se si utilizzasse tale strumento in maniera maggiormente strategica a livello UE, integrandolo più efficacemente nelle politiche esterne dell'UE in generale.**

## **2.2. Assenza di cooperazione strutturata all'interno dell'UE**

Attualmente non avviene alcuno scambio strutturale di informazioni sul reinsediamento tra i paesi UE, né esiste un coordinamento strutturale delle attività di reinsediamento a livello UE. Tali attività sono di norma pianificate tramite contatti bilaterali tra i paesi di reinsediamento e l'UNHCR. Lo scambio di informazioni tra l'UNHCR e questi ultimi avviene nell'ambito di forum che si tengono a Ginevra<sup>16</sup>, a cui partecipano paesi di reinsediamento di tutto il mondo e durante i quali si discutono questioni di reinsediamento a livello mondiale. A tali forum non partecipano gli Stati membri UE che al momento non sono impegnati nel reinsediamento. Per questa ragione, dal 2007 la Commissione ha organizzato riunioni di esperti di reinsediamento ad hoc. **Le strutture e le procedure relative al coordinamento della politica di reinsediamento nell'UE dovrebbero quindi essere modificate per consentire una cooperazione più stretta tra gli Stati membri e un coordinamento più efficace delle attività di reinsediamento a livello UE.**

Il reinsediamento comporta notevoli attività logistiche preparatorie, ad esempio missioni di selezione e orientamento, controlli medici e di sicurezza, accordi per viaggi e visti, e programmi di accoglienza e integrazione. Alcune di queste attività potrebbero essere effettuate dagli Stati membri congiuntamente o in stretta collaborazione. L'attuale mancanza di attività comuni e di cooperazione pratica tra gli Stati membri fa lievitare i costi di reinsediamento per i "paesi di reinsediamento" esistenti e costituisce un ostacolo per altri paesi che altrimenti potrebbero impegnarsi su questo fronte, in particolare quelli che potrebbero valutare l'introduzione di piccole quote di reinsediamento. Molto probabilmente l'organizzazione delle varie attività logistiche necessarie a realizzare il reinsediamento sarà ritenuta impraticabile e proibitiva dal punto di vista economico per gli Stati membri privi di esperienza e di capacità in questo settore. **Il costo economico associato al reinsediamento nell'UE dovrebbe quindi essere ridotto per mezzo di una più stretta collaborazione tra gli Stati membri.**

## **2.3. Necessità di una migliore definizione delle priorità di reinsediamento e supporto finanziario**

Il supporto finanziario fornito dal FER III al reinsediamento ha evidentemente comportato effetti positivi. Tuttavia, l'assistenza supplementare prestata agli Stati membri per ogni rifugiato reinsediato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della decisione che istituisce il FER III si applica soltanto a quattro categorie specifiche di persone. Fermo restando che queste ultime necessitano innegabilmente di protezione e reinsediamento, ci possono essere però altre categorie di persone le cui esigenze di reinsediamento sono quantomeno le stesse. Poiché a livello UE non si discute per ora delle esigenze di reinsediamento di tali categorie di rifugiati, questi ultimi non sono soggetti a una valutazione aggiornata che consentirebbe una

---

<sup>16</sup> La Conferenza annuale tripartita sul reinsediamento (ATCR) e il Gruppo di lavoro sul reinsediamento.

migliore identificazione delle esigenze di protezione che l'UE considera prioritarie. Il quadro FER oggi è quindi troppo rigido e non sufficientemente flessibile per rispondere alle nuove esigenze, in particolare per quanto riguarda le priorità geografiche. Nel contempo gli Stati membri definiscono le priorità di reinsediamento a livello nazionale, in assenza di consultazione preventiva e di coordinamento a livello UE. **Occorrerebbe quindi predisporre un meccanismo per garantire che gli sforzi di reinsediamento in UE siano maggiormente mirati e si concentrino, su base permanente e dinamica, sulle persone che maggiormente necessitano di essere reinsediate. Questo risultato può essere raggiunto assicurando una definizione comune regolare delle priorità chiave per il reinsediamento e fornendo un incentivo finanziario agli Stati membri affinché vi provvedano conformemente a tali priorità.**

### **3. IL PROGRAMMA COMUNE DI REINSEDIAMENTO UE**

In considerazione delle carenze testé descritte, **occorrerebbe predisporre un programma comune di reinsediamento a livello UE**, allo scopo di: 1) aumentare l'impatto umanitario dell'UE garantendo alla protezione internazionale dei rifugiati un supporto migliore e maggiormente mirato per mezzo del reinsediamento; 2) rafforzare l'uso strategico del reinsediamento assicurando la sua corretta integrazione nelle politiche comunitarie esterne e umanitarie in generale; 3) indirizzare meglio gli sforzi di reinsediamento dell'UE per garantire che si producano benefici nella maniera più efficiente possibile in termini di costi.

A tal fine la Commissione propone la modifica della decisione FER III, onde fornire incentivi supplementari agli Stati membri affinché si impegnino nel reinsediamento, e per garantire che le relative priorità concordate a livello UE ricevano effettivamente un supporto finanziario adeguato.

#### **3.1. Principi guida per il programma comune di reinsediamento UE**

Il programma, che tiene conto degli obiettivi generali del programma comune di reinsediamento UE e delle opinioni degli interessati, è basato sui seguenti principi guida:

- **la partecipazione degli Stati membri al reinsediamento dovrebbe restare volontaria.** Ad oggi esistono differenze notevoli tra gli Stati membri per quanto concerne gli obiettivi numerici e i casi specifici in cui si intende procedere al reinsediamento, i criteri giuridici impiegati per decidere chi reinsediare e i partner con i quali effettuare il reinsediamento.
- **L'ambito dell'attività di reinsediamento nell'UE dovrebbe essere ampliato**, facendo in modo che il maggior numero possibile di Stati membri comprenda il significato del reinsediamento e intensificando l'esperienza e le capacità necessarie per realizzarlo.
- Il meccanismo introdotto dovrebbe consentire una maggiore **flessibilità** rispetto al mutamento delle circostanze. Al fine di impiegare il reinsediamento in maniera strategica, dovrebbe essere possibile riesaminare e modificare le priorità su base annua. La flessibilità è necessaria anche per rispondere alle necessità che emergono rispetto alla cooperazione pratica tra gli Stati membri in questo settore.
- **Oltre ai governi degli Stati membri, che svolgono un ruolo chiave nel reinsediamento, dovrebbero parteciparvi anche altri soggetti.** L'attore più importante in questo contesto è l'UNHCR, a causa del suo mandato internazionale e del ruolo cardine che gli è ascrivito nel settore del reinsediamento a livello mondiale. Anche la partecipazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OMI) è importante, dato il suo ruolo in relazione agli aspetti logistici e pratici dell'attività di reinsediamento nel mondo. Si dovrebbero inoltre coinvolgere le ONG nazionali e internazionali dotate di know-how

specifico ed esperienza nel settore del reinsediamento e le autorità locali, in particolare per quanto attiene all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati reinsediati.

- Occorre **potenziare** lo sviluppo di una strategia comune a livello UE per il reinsediamento di rifugiati provenienti da paesi terzi e, grazie all'esperienza, l'ambito del programma potrebbe essere ulteriormente sviluppato.

### **3.2. Elementi del programma comune di reinsediamento UE**

Il programma prevede in primo luogo un meccanismo che consente di definire priorità annuali comuni per il reinsediamento e un uso più efficace dell'assistenza finanziaria disponibile grazie al FER. Ciò verrà completato da una cooperazione pratica rafforzata, una maggiore efficienza delle politiche esterne di asilo e una valutazione regolare del programma stesso.

*3.2.1. La definizione annuale delle priorità comuni basata su un processo consultivo e un migliore impiego del meccanismo di impegno a reinsediare previsto dal FER*

#### **Gruppo di esperti per il reinsediamento**

L'attuale gruppo di esperti per il reinsediamento ad hoc diventerà un organo che si riunisce regolarmente. Parteciperanno tutti gli Stati membri (paesi di reinsediamento e non) e altri interessati (ad esempio UNHCR, OMI, ECRE, ONG attive in questo settore, ciascuno sulla base della propria esperienza specifica ed entro i limiti del proprio mandato). Il gruppo di esperti per il reinsediamento lavorerà per identificare le priorità annuali comuni dell'UE, che costituiranno in seguito la base per un progetto di decisione della Commissione. Tali priorità saranno fondate sulle previsioni indicative delle esigenze di reinsediamento fornite ogni anno in primavera dall'UNHCR. Il gruppo scambierà inoltre informazioni con gli Stati membri sugli obiettivi quantitativi posti da questi ultimi e discuterà esigenze specifiche relative al reinsediamento, tra cui attività dirette a incoraggiare gli Stati membri che non sono ancora impegnati nel reinsediamento. In collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, il gruppo sarà inoltre in grado di identificare le necessità attuali per la cooperazione pratica in questo settore.

#### **Priorità comuni con il sostegno finanziario del Fondo europeo per i rifugiati**

Sarà approntato un meccanismo attraverso il quale le priorità comuni di reinsediamento a livello UE verranno definite ogni anno per mezzo di una decisione della Commissione. Le priorità potrebbero riguardare sia le cittadinanze e le regioni geografiche sia categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, compresi i casi urgenti. L'UE potrebbe, ad esempio, definire prioritario il reinsediamento dei rifugiati iracheni dalla Siria e dalla Giordania, dei rifugiati somali dal Kenya o di quelli sudanesi dal Chad. Nell'individuare tali priorità si garantirà la coerenza con le politiche esterne dell'UE in generale. Un quadro di questo tipo consentirà, su base annuale, di identificare le nuove esigenze di reinsediamento o di individuare i casi prioritari. In particolare per i gruppi vulnerabili come i bambini o i minori non accompagnati sarà possibile effettuare un'analisi più approfondita delle esigenze e priorità principali.

**Di conseguenza** è stata **proposta la modifica della decisione FER III**, in modo tale che gli Stati membri che provvedono al reinsediamento conformemente alle priorità annuali comuni UE ricevano l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 13 della suddetta decisione. Tale articolo attualmente dispone che gli Stati membri ricevono ulteriori finanziamenti se si impegnano a reinsediare i rifugiati che rientrano nelle quattro categorie specifiche, come descritto al punto 1.3. Questa disposizione verrebbe modificata per rendere più dinamico e flessibile il meccanismo attuale. Si dovrebbe comunque sottolineare che gli Stati membri rimarrebbero liberi di effettuare il reinsediamento di altre categorie di rifugiati. **La proposta**

**di modifica della decisione FER III è presentata dalla Commissione in concomitanza con la presente comunicazione.**

Sulla base del lavoro preliminare del Gruppo di esperti per il reinsediamento, ogni anno saranno identificate priorità comuni per incentivare gli Stati membri a impegnarsi a reinsediare ricevendo così ulteriori finanziamenti. Ogni anno la Commissione deciderà sulle priorità annuali di reinsediamento sulla base di consultazioni all'interno del comitato di gestione del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" compreso il FER III. Questa decisione della Commissione sarà una delle misure di attuazione della decisione che istituisce il FER III, adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo sulla base dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea. Questa decisione dovrà essere adottata in tempo utile affinché gli Stati membri presentino i loro impegni di reinsediamento allo scopo di essere ammessi ai finanziamenti secondo il FER.

### *3.2.2. Cooperazione pratica rafforzata*

#### **L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo**

Si prevede che l'Ufficio europeo di sostegno di per l'asilo (UESA) sarà operativo nel 2010. Fornirà un **quadro strutturale per la realizzazione di attività di cooperazione pratica, comprese le attività relative al reinsediamento**. La proposta di regolamento che istituisce l'Ufficio recita che "[i]n accordo con la Commissione, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente alle questioni attinenti all'attuazione degli strumenti e dei meccanismi relativi alla dimensione esterna del sistema comune europeo di asilo. L'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente al reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'Unione europea".

Lo sviluppo della cooperazione pratica nel settore del reinsediamento dovrebbe produrre sinergie rilevanti. L'individuazione delle priorità annuali comuni consentirà a questa cooperazione di essere maggiormente mirata. Gli Stati membri possono svolgere congiuntamente attività concrete, quali missioni di selezione e d'inchiesta, programmi di orientamento per preparare le partenze, visite mediche, accordi relativi al viaggio o ai visti. Altre forme di cooperazione potrebbero comprendere lo scambio di informazioni sulle caratteristiche di casi specifici di reinsediamento e la formazione comune. La cooperazione nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione dovrebbe di norma avvenire in forma di scambio di informazioni e definizione di 'migliori pratiche', nell'ottica di migliorare la qualità dei sistemi di accoglienza e integrazione, che differiscono sostanzialmente da uno Stato membro all'altro. Si può attingere all'esperienza maturata attraverso una vasta gamma di attività a cui partecipano diversi interessati.

L'UESA può inoltre impegnarsi nella cooperazione tecnica relativa al reinsediamento con paesi terzi, sia con paesi impegnati nel reinsediamento che non fanno parte dell'UE, sia con paesi di primo asilo. Una cooperazione di questo tipo potrebbe essere attivata anche con organizzazioni internazionali, in particolare con l'UNHCR e l'OMI. Al fine di garantire che l'UESA possa iniziare rapidamente le sue attività, le priorità per i primi anni del suo programma di lavoro devono essere individuate il più velocemente possibile. La Commissione collaborerà con diversi interessati per definire tali priorità nel più breve tempo possibile. Entro la fine dell'attuale presidenza svedese (2009) potrebbe già individuarsi un primo gruppo di priorità.

#### **Progetti pilota e migliori pratiche nel settore del reinsediamento**

Negli ultimi anni sono stati realizzati numerosi progetti di cooperazione pratica, grazie soprattutto al ruolo attivo svolto dalla società civile, in particolare da molte ONG. Si prevede che negli anni a venire si avvertirà un bisogno costante di attività di questo tipo, che la Commissione continuerà pertanto a promuovere, in particolare tramite le azioni comunitarie FER.

Uno degli sviluppi recenti è costituito dall'istituzione in Romania del Centro di transito per l'evacuazione ai fini del reinsediamento. Numerosi Stati membri si sono recentemente dimostrati interessati all'uso di questo Centro, che funge da struttura dalla quale possono reinsediare categorie specifiche di rifugiati nei casi di reinsediamento urgenti. L'impiego del Centro può agevolare e rendere il reinsediamento più efficiente in termini di costi, e può essere preso a modello per altre iniziative simili.

### *3.2.3. Maggiore efficienza delle politiche esterne di asilo dell'UE*

#### **Cooperazione con l'UNHCR**

Affinché il programma EU abbia esiti positivi per quanto riguarda sia l'individuazione delle priorità comuni sia le attività di cooperazione pratica, è **importante collaborare in stretto contatto con l'UNHCR**. Pertanto, occorrerà intensificare le consultazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l'UNHCR sul tema del reinsediamento, coinvolgendo il Gruppo di lavoro sul reinsediamento con sede a Ginevra e la Conferenza annuale tripartita sul reinsediamento. Si prevede inoltre una stretta collaborazione con l'UESA. Probabilmente il nuovo programma UE dovrà essere adattato all'attuale gestione del reinsediamento da parte dell'UNHCR, ma non dovrebbe complicarla indebitamente. L'introduzione del nuovo programma dovrebbe essere considerata un'opportunità per dare nuovo slancio al reinsediamento nel mondo.

#### **Migliore coordinamento con le politiche esterne dell'UE**

Occorre fornire in maniera strutturale un approccio integrato tra reinsediamento, altre componenti delle politiche esterne di asilo UE e politiche esterne UE nel loro complesso. In particolare, si dovrebbe garantire coerenza con l'approccio globale UE in materia di migrazione<sup>17</sup>. Secondo il programma comune, la definizione di priorità per il reinsediamento avverrà sulla base delle necessità attuali, come regolarmente individuate dall'UNHCR, nonché sulla base di altre considerazioni umanitarie e politiche identificate dagli Stati membri e dalla Commissione, tenendo conto della situazione specifica dei paesi terzi interessati e delle relazioni generali dell'UE con questi paesi. Le discussioni e le conclusioni recentemente adottate dal Consiglio dei ministri GAI sul reinsediamento di rifugiati iracheni dalla Siria e dalla Giordania sottolineano che il reinsediamento può essere una componente importante delle politiche esterne dell'UE. Oltre rilevare le pressanti esigenze di reinsediamento di un certo numero di questi rifugiati, il Consiglio ha espressamente preso atto "del fatto che uno sforzo maggiore per il reinsediamento nei paesi dell'Unione europea invierebbe un segnale positivo di solidarietà verso tutti gli iracheni e di cooperazione con la Siria e la Giordania per il mantenimento del loro spazio di protezione<sup>18</sup>". Il coinvolgimento diretto del Consiglio GAI nel reinsediamento dei rifugiati iracheni dalla Siria e dalla Giordania è stato tuttavia eccezionale, e ha dimostrato il bisogno di un meccanismo decisionale strutturato e di una

---

<sup>17</sup> Comunicazioni della Commissione sull'approccio globale UE in materia di migrazione COM (2005) 621, COM (2006) 735, COM (2007) 247, COM (2008) 611.

<sup>18</sup> Documento del Consiglio 16325/1/08 REV 1 (Presse 344).

infrastruttura corrispondente che possono essere predisposti per gestirne gli sviluppi. Anche le politiche esterne dell'UE possono essere strumentali alla creazione di un quadro per la preparazione e l'elaborazione di programmi di reinsediamento.

Il reinsediamento andrebbe inserito in modo più efficace nei programmi di protezione regionale (PPR) elaborati in futuro, e la sua attuazione dovrebbe essere seguita con attenzione. Dal 2007, programmi di protezione regionale pilota sono stati realizzati in Tanzania e in tre ex paesi NSI (Ucraina, Bielorussia e Repubblica moldova). Tuttavia, l'esperienza dimostra che il reinsediamento è ancora una componente relativamente poco sviluppata dei PPR pilota e che soltanto un numero limitato di rifugiati provenienti dai paesi beneficiari è stato reinsediato dagli Stati membri dell'UE. I futuri PPR potrebbero essere estesi all'Africa del Nord e alle regioni del Medio Oriente. La dimensione del reinsediamento sarà inoltre esaminata come parte della valutazione dei PPR che la Commissione effettuerà in collaborazione con altri interessati entro la fine del 2009.

### **3.3. Relazioni e valutazione**

Con il sostegno dell'UESA, la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni annuali sugli sforzi di reinsediamento compiuti all'interno dell'UE e sui risultati degli impegni di reinsediamento, al fine di consentire alle istituzioni di seguire i progressi in questo settore nell'UE e discutere le conclusioni sugli sviluppi futuri. Nel 2012 sarà organizzata una conferenza a cui parteciperanno tutti gli interessati, che dovrà effettuare una valutazione a medio termine dei progressi compiuti nel settore del reinsediamento attraverso il relativo programma comune UE. La valutazione analizzerà l'efficacia dell'assistenza finanziaria fornita ai sensi dell'articolo 13 della decisione FER III, e potrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di modulare l'importo della somma erogata a seconda della vulnerabilità o delle necessità di particolari categorie di reinsediati.

Il programma comune di reinsediamento UE sarà valutato nel 2014, al fine di individuare gli elementi da migliorare e svilupparlo ulteriormente. Come proposto dalla Commissione nella comunicazione del 10 giugno 2009, quest'obiettivo più ambizioso dovrebbe formare oggetto del programma di Stoccolma, che sarà adottato entro la fine del 2009 e che fisserà gli obiettivi dell'UE per i prossimi cinque anni nello spazio di giustizia, libertà e sicurezza<sup>19</sup>.

## **4. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DECISIONE FER III**

La Commissione propone quindi la modifica della decisione FER III, come indicato nella proposta legislativa che accompagna la presente comunicazione.

---

<sup>19</sup> COM(2009) 262 definitivo.







COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.9.2009  
SEC(2009) 1128 definitivo

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE  
che accompagna la**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE**

**e la proposta di**

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio**

**Sintesi della valutazione d'impatto**

{COM(2009) 447 definitivo}

{COM(2009) 456 definitivo}

{SEC(2009) 1127}

## **1. INFORMAZIONI GENERALI**

Il reinsediamento è il trasferimento dei rifugiati che secondo l'UNHCR necessitano di protezione internazionale dal primo paese di asilo (generalmente un paese in via di sviluppo) verso un altro paese nel quale ricevono protezione permanente. Il reinsediamento rappresenta una soluzione per i rifugiati che non possono tornare nel loro paese d'origine né essere integrati in loco nel paese di primo asilo.

Il reinsediamento è il trasferimento di rifugiati dal territorio esterno all'UE verso un suo Stato membro.

I rifugiati nel mondo sono circa 10 milioni, di cui più o meno il 5% necessita di essere reinsediato; in pratica però i rifugiati reinsediati sono solo una piccola parte. Esiste pertanto una discrepanza strutturale tra le esigenze esistenti e la risposta umanitaria.

Dei rifugiati reinsediati ogni anno, solo una parte esigua è trasferita verso l'UE. Dei 65 596 rifugiati partiti per il reinsediamento nel 2008, 4 378 sono stati reinsediati nell'UE. Questo dato è in netto contrasto con il numero dei rifugiati reinsediati negli Stati Uniti e in altri paesi di reinsediamento tradizionali del mondo industrializzato.

## **2. REINSEDIAMENTO NELL'UE: SITUAZIONE ATTUALE (QUADRO DI RIFERIMENTO)**

Attualmente gli Stati membri dell'UE che partecipano ogni anno al reinsediamento sono dieci. La Svezia, la Danimarca, la Finlandia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e l'Irlanda dispongono di un programma di reinsediamento già da alcuni anni. Dal 2007 il Portogallo, la Francia, la Romania e la Repubblica ceca hanno deciso di introdurre programmi nazionali di reinsediamento. Questo andamento positivo è riconducibile a diversi fattori: in primo luogo, dal 2007 il Fondo europeo per i rifugiati (FER III) contribuisce notevolmente a finanziare il reinsediamento; inoltre, negli ultimi anni molti progetti e attività gemellate nel settore del reinsediamento sono stati elaborati dagli interessati nei diversi Stati membri. Un terzo elemento positivo è costituito dal forte interesse politico a livello UE, incentrato in particolare sulla necessità di reinsediare nell'UE rifugiati iracheni provenienti dalla Siria e dalla Giordania. Nel 2008 il Consiglio GAI ha adottato conclusioni sul reinsediamento di rifugiati dall'Iraq, in cui si è sottolineato che esso contribuisce al mantenimento della situazione di protezione in Siria e Giordania. In seguito alle conclusioni del Consiglio, quattro Stati membri che fino a poco tempo fa non partecipavano al reinsediamento si sono impegnati a reinsediare rifugiati dall'Iraq (DE, IT, BE, LU).

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA), che dovrebbe diventare operativo nel 2010, coadiuverà gli Stati membri e gli altri interessati a livello di cooperazione pratica, compreso il reinsediamento.

## **3. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA**

L'attuale situazione in generale è positiva e sta evolvendo progressivamente, in particolare in vista della creazione dell'UESA. Sussistono tuttavia numerose lacune e ostacoli strutturali consistenti.

Il problema principale è costituito dall'attuale basso livello di solidarietà da parte dell'UE nei confronti dei paesi terzi nell'accogliere i rifugiati. Il loro numero è troppo limitato se si considera l'entità delle esigenze di reinsediamento a livello mondiale. Un secondo problema è rappresentato dal fatto che sono troppo pochi gli Stati membri che partecipano al reinsediamento. Ad oggi solo 10 di essi (Svezia, Finlandia, Danimarca, Regno Unito, Irlanda,

Paesi Bassi, Portogallo, Francia, Romania e Repubblica ceca) reinsediano rifugiati su base annua. Il ruolo internazionale dell'UE nel settore del reinsediamento non è sufficiente e ciò si ripercuote negativamente sulle ambizioni dell'UE, che vorrebbe svolgere un ruolo cruciale nelle questioni umanitarie globali, e sulla sua influenza nei forum internazionali.

Vi è uno scarso coordinamento tra gli Stati membri che effettuano il reinsediamento per quanto riguarda le priorità in questo settore, quali ad esempio le cittadinanze e i gruppi specifici reinsediati. Tali priorità sono normalmente fissate dagli Stati membri a livello nazionale, in stretto contatto bilaterale con l'UNHCR, senza previa discussione e adozione di decisioni a livello UE. Ciò comporta inoltre l'assenza di impiego strategico del reinsediamento quale strumento di politica esterna dell'UE. Il reinsediamento non ha soltanto fini umanitari nei confronti di coloro che vengono effettivamente reinsediati, ma solleva il paese terzo in questione dall'onere di ospitare un gran numero di rifugiati. Il reinsediamento assume così un ruolo importante più in generale quale componente delle politiche esterne di asilo dell'UE e della sua politica esterna *tout court*. L'impatto del reinsediamento in termini strategici sarebbe più ampio se si definissero a livello UE le priorità relative alle cittadinanze e alle categorie specifiche delle persone da reinsediare. L'attuale quadro finanziario comporta dei limiti. Il FER III prevede un'assistenza finanziaria supplementare agli Stati membri che reinsediano categorie specifiche di rifugiati, ma questi criteri sono considerati eccessivamente rigidi.

Il terzo ordine di problemi afferenti alla situazione attuale riguarda la mancanza di cooperazione pratica strutturata tra gli Stati membri nel settore del reinsediamento. Ad oggi, lo scambio d'informazioni e il coordinamento delle attività relative al reinsediamento sono carenti, il che influisce negativamente sulla qualità dello stesso. Altra conseguenza è la mancanza di economie di scala. Il reinsediamento comporta notevoli attività logistiche preparatorie, ad esempio missioni di selezione e orientamento, controlli medici e di sicurezza, accordi per viaggi e visti, e programmi di accoglienza e integrazione. Alcune di queste attività potrebbero eventualmente essere effettuate dagli Stati membri congiuntamente o in stretta collaborazione.

#### **4. SUSSIDIARIETÀ**

- Il coinvolgimento della Comunità nel settore dell'asilo si basa sull'esigenza di solidarietà tra gli Stati membri di fronte a una sfida che, in un'UE senza frontiere interne, non può essere affrontata in maniera efficace dai singoli paesi.
- Alcune recenti valutazioni d'impatto hanno già esaminato la necessità di un intervento nell'ambito del regime comune europeo in materia di asilo.
- Il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno ripetutamente sollecitato lo sviluppo di tale regime comune e della sua dimensione esterna.

#### **5. OBIETTIVI**

##### Obiettivi politici generali:

- (a) promuovere la protezione internazionale dei rifugiati tramite il reinsediamento;
- (b) aumentare l'impatto e gli sforzi umanitari dell'UE per mezzo di una maggiore partecipazione comune al reinsediamento;

##### Obiettivi specifici:

- (c) garantire una maggiore solidarietà dell'UE nei confronti dei paesi terzi nell'accogliere i rifugiati;
- (d) assicurare che più Stati membri partecipino al reinsediamento;
- (e) garantire che gli sforzi di reinsediamento nell'UE vengano meglio indirizzati, e che si rivolgano in maniera permanente alle persone o ai gruppi di persone (in particolare le persone vulnerabili, compresi i minori, o le persone provenienti da determinate aree geografiche) le cui esigenze di protezione sono più pressanti;
- (f) migliorare l'uso strategico del reinsediamento a livello UE;
- (g) corroborare il ruolo internazionale dell'UE in generale e, per quanto riguarda il reinsediamento in particolare, sviluppandolo affinché diventi una componente integrante e coerente delle politiche esterne dell'UE;
- (h) migliorare, mediante la cooperazione, la qualità delle procedure di reinsediamento nell'UE;
- (i) ridurre, mediante la cooperazione, gli oneri economici e finanziari del reinsediamento nell'UE;
- (j) attenuare le differenze tra gli Stati membri quanto ai livelli di protezione e aumentare l'efficienza agendo sulla convergenza dei criteri di reinsediamento.

## **6. OPZIONI STRATEGICHE**

Sulla base dell'analisi del problema sono state individuate tre componenti principali delle politiche di reinsediamento a livello UE: la cooperazione pratica, politica e finanziaria, che costituiscono il punto di partenza per elaborare le opzioni politiche.

### **6.1. Prima opzione: mantenimento dello status quo**

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo fornirà un quadro per la realizzazione di attività di cooperazione pratica nel settore dell'asilo, comprese le attività relative al reinsediamento. La gamma di attività di cooperazione pratica che l'UESA potrebbe sviluppare nell'ambito del reinsediamento è ampia e comprende l'individuazione di migliori pratiche, formazioni, accordi di gemellaggio rivolti agli Stati membri che non partecipano ancora al reinsediamento e l'organizzazione di attività e operazioni comuni a livello degli attuali paesi di reinsediamento.

Mantenendo invariato lo status quo non si svilupperanno ulteriormente le componenti politica e finanziaria.

### **6.2. Seconda opzione: opzione a incisività media (processo dinamico)**

Anche questa opzione prevede che la cooperazione pratica sia sviluppata dall'UESA. La differenza tra la cooperazione pratica secondo questa opzione e la precedente riguarda in primo luogo il nesso tra attività di cooperazione pratica e lo sviluppo ulteriore della componente finanziaria e politica. Si presume che la componente della cooperazione pratica sarà stimolata e rafforzata grazie allo sviluppo delle altre due componenti.

La presente opzione prevede di sviluppare la successiva cooperazione politica strutturata mediante l'istituzione di un quadro politico e di sostenerla ricorrendo alla componente finanziaria.

Si prevede la creazione di un quadro politico che fissi le priorità politiche e strategiche nel settore del reinsediamento. Tutte le parti interessate pertinenti (esperti degli Stati membri,

Commissione, UNHCR, ONG) saranno chiamate a parteciparvi. Le attività saranno le seguenti:

1. fissare priorità annuali comuni UE per il reinsediamento, tenendo conto della cittadinanza e delle categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. Ciò consentirà di rispondere in maniera efficace e flessibile alle nuove esigenze che emergeranno.
2. Gli Stati membri riceverebbero assistenza finanziaria supplementare ai sensi dell'articolo 13 del FER III qualora procedessero al reinsediamento conformemente a tali priorità annuali comuni. Occorrerebbe comunque sottolineare che gli Stati membri rimarranno liberi di effettuare il reinsediamento di altre categorie di rifugiati.
3. Garantire un approccio integrato tra il reinsediamento, le politiche esterne di asilo e le politiche esterne dell'UE nel loro complesso.
4. Nel contesto di questo quadro politico il reinsediamento sarà discusso anche a livello più generale. La creazione di un quadro politico consentirà all'UESA di indirizzare meglio le attività di cooperazione pratica.

Agli Stati membri sarà fornita assistenza finanziaria supplementare per il reinsediamento di rifugiati che rientrano nelle priorità UE concordate ogni anno, ciò che rende necessario modificare il FER. Non è prevista alcuna ripartizione strutturale di fondi ai sensi del FER, che avrebbe conseguenze sul finanziamento di altre attività nel settore dell'asilo.

**La seconda opzione si articola in due sub-opzioni.** La differenza tra queste sub-opzioni riguarda solo il meccanismo previsto per il quadro politico. La sub-opzione 2A prevede l'istituzione di un nuovo comitato sul reinsediamento secondo le regole della comitatologia; la sub-opzione 2B prevede l'impiego delle strutture esistenti.

### **6.3. Terza opzione: opzione a incisività massima**

Questa opzione prevede l'istituzione di un programma di reinsediamento perfettamente sviluppato in tutta l'UE. Il reinsediamento sarebbe effettuato congiuntamente per quanto attiene alla fissazione delle priorità ma anche in termini di attuazione. Un programma comune di reinsediamento UE completo potrebbe essere costituito dagli elementi seguenti:

- (1) Tutti gli Stati membri parteciperebbero al regime rendendo disponibile un determinato numero di posti. Il numero totale di posti di reinsediamento disponibili all'interno dell'UE sarebbe fissato e raggiunto a livello UE. A questo livello si adotterebbero decisioni sulle priorità ai fini del reinsediamento e si garantirebbe inoltre che il reinsediamento sia integrato nelle politiche esterne di asilo e nelle politiche esterne dell'UE nel loro complesso.
- (2) Gli Stati membri effettuerebbero il reinsediamento esclusivamente nel contesto di detto programma comune. Si procederebbe inoltre alla piena armonizzazione dei criteri di reinsediamento e dello status da attribuire ai rifugiati reinsediati in seguito al loro arrivo.
- (3) Il processo di selezione per il reinsediamento sarebbe totalmente centralizzato a livello UE. Tutte le operazioni di preparazione alla partenza sarebbero effettuate congiuntamente. Quanto all'organizzazione, l'UESA avrebbe molto probabilmente un ruolo direttivo, che richiederebbe un incremento delle sue capacità nel settore del reinsediamento.
- (4) Occorrerebbe rivedere in toto la componente finanziaria.

## **7. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI**

Per la valutazione dei diversi impatti si rimanda alla tabella di pag. 5.

1. La linea di base si sta muovendo, in particolare a causa dell'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) attesa per il 2010. Al fine di quantificare gli impatti previsti della creazione dell'UESA, è stata effettuata una distinzione tra la linea di base statica (situazione nella primavera del 2009) e la linea di base dinamica (situazione prevista dopo la creazione dell'UESA in assenza di ulteriori interventi dell'UE).

2. Poiché si ritiene che le opzioni 2A e 2B producano gli stessi esiti, la valutazione dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e la valutazione delle conseguenze sono effettuate congiuntamente per entrambe le opzioni. Tuttavia, ciò che distingue la sub-opzione 2A dalla 2B è la valutazione della realizzabilità politica e della proporzionalità.

## **8. LE OPZIONI A CONFRONTO**

### **Impatto quantificato delle opzioni 1, 2 e 3**

- L'efficacia delle opzioni nel raggiungere l'obiettivo principale (assicurare una maggiore solidarietà dell'UE nei confronti dei paesi terzi nell'accogliere i rifugiati) è valutata come segue: opzione 1: aumento del 5% – opzione 2: aumento del 15% – opzione 3: aumento del 10%;
- il primo impatto (oneri finanziari diretti collegati al reinsediamento) delle opzioni è valutato come segue: opzione 1: aumento di EUR 3 825 000 – opzione 2: aumento di EUR 11 475 000 – opzione 3: aumento di EUR 7 650 000.
- il secondo impatto (oneri finanziari diretti/effetto delle economie di scala) delle opzioni è valutato come segue: opzione 1: diminuzione di EUR 803 350 – opzione 2: diminuzione di EUR 1 759 000 – opzione 3: diminuzione di EUR 2 524 500.

### **Valutazione generale:**

1. Le opzioni 2 e 3 danno risultati migliori rispetto all'opzione 1. L'opzione 3 incontra due obiezioni principali: minore efficacia nel raggiungere l'obiettivo fondamentale e minore realizzabilità politica e proporzionalità.

2. La maggioranza degli Stati membri è favorevole a un approccio progressivo e incentrato su una più stretta collaborazione che avvicini i nuovi Stati membri al reinsediamento, e non tanto sull'armonizzazione dei relativi criteri. Le posizioni degli Stati membri sono inamovibili in particolare per quanto attiene alla natura volontaria della partecipazione al regime. Anche in presenza di un sostegno sufficiente all'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE completo, si dubita che tutti gli Stati membri siano sufficientemente preparati ad attuare il reinsediamento nella situazione attuale. È dubbio se al momento presente l'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE completo sia necessario e proporzionato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

- Dal confronto tra le opzioni 1 e 2, quest'ultima risulta chiaramente preferibile.
- La sub-opzione 2B è preferita per motivi di realizzabilità politica e di proporzionalità. La maggioranza degli Stati membri mostra una spiccata preferenza per lo sviluppo dei meccanismi di consultazione e decisione esistenti. La situazione politica attuale è positiva rispetto al reinsediamento ma è sfavorevole alla creazione di nuove strutture formali, a causa dell'onere burocratico che quest'operazione potrebbe comportare e il timore che la libertà degli Stati membri nel decidere essi stessi in merito alle priorità possa essere

limitata. Nell'ottica della proporzionalità si ritiene preferibile l'impiego delle strutture esistenti, se altrettanto efficace nel raggiungere gli obiettivi e se si ritiene che produca lo stesso impatto.

- La sub-opzione 2B viene pertanto preferita.

## **9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Entro tre anni dall'introduzione del programma comune di reinsediamento UE la Commissione effettuerà una valutazione che descriverà i progressi compiuti quanto alla cooperazione politica, alla componente finanziaria e alla cooperazione pratica.

Sono stati individuati otto indicatori quantificabili inerenti ai diversi aspetti dell'opzione e agli obiettivi (cooperazione politica, finanziaria e pratica).

<b>Gli impatti delle opzioni a confronto</b>					
		<b>Opzione 1</b>		<b>Opzione 2</b>	<b>Opzione 3</b>
<b>Obiettivi</b>		<b>attuale</b>	<b>progressivo</b>	<b>dinamico</b>	<b>massimo</b>
1	garantire una maggiore solidarietà dell'UE nei confronti dei paesi terzi nell'accogliere i rifugiati	0	Medio basso	Medio alto	Medio
2	assicurare che più Stati membri partecipino al reinsediamento	0	Medio basso	Medio alto	Alto
3	garantire che gli sforzi di reinsediamento siano meglio indirizzati, e che si rivolgano in maniera permanente a chi ha esigenze più pressanti (ad esempio minori, rifugiati provenienti da determinate regioni)	0	Medio basso	Alto	Alto
4	migliorare l'uso strategico del reinsediamento a livello UE	0	Basso	Medio	Medio
5	corroborare il ruolo internazionale dell'UE nel settore del reinsediamento, sviluppandolo affinché diventi una componente integrante e coerente delle politiche esterne dell'UE	0	Basso	Medio	Medio
6	migliorare, mediante la cooperazione, la qualità delle procedure di reinsediamento nell'UE	0	Medio basso	Medio alto	Alto
7	ridurre, mediante la cooperazione, gli oneri economici e finanziari pro capite del reinsediamento nell'UE	0	Medio basso	Medio alto	Alto
8	attenuare le differenze tra gli Stati membri quanto ai livelli di protezione e aumentare l'efficienza agendo sulla convergenza dei criteri di reinsediamento	0	Basso	Medio	Alto
<b>Impatto</b>					
1	Oneri finanziari diretti collegati al reinsediamento (selezione, accoglienza,	0	Aumento	Aumento medio	Medio



	integrazione)		lieve	alto		
2	Oneri finanziari diretti pro capite collegati al reinsediamento (selezione, accoglienza, integrazione)	0	Diminuzione lieve	Diminuzione media		Diminuzione significativa
3	Oneri sociali ed economici relativi all'integrazione dei rifugiati reinsediati, in senso lato (spesa complessiva)	0	Aumento lieve	Medio alto		Medio
4	Oneri sociali ed economici relativi all'integrazione dei rifugiati reinsediati, in senso lato (spesa complessiva pro capite)	0	Basso	Basso		Basso
5	Impatto del reinsediamento su paesi terzi, categorie specifiche e relazioni esterne dell'UE	0	Basso	Medio		Medio
6	Maggiore uguaglianza nel fornire protezione ai rifugiati	0	Basso	Medio		Alto
7	Impatto sui diritti fondamentali	0	Basso	Medio alto		Medio
<b>Realizzabilità politica e proporzionalità</b>				<b>2 A</b>	<b>2 B</b>	
1	Sostegno di questa opzione da parte degli interessati	0	Medio	Medio basso	Medio alto	Basso
2	Proporzionalità	0	Alcuni timori	Alcuni timori	Scarsi timori	Numerosi timori



## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

### DECISIONE N. 573/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

**che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
- (2) Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori. Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime comune europeo in materia di asilo, dovrebbe costituire uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire

progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.

- (3) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi che sono rispettati, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito denominata «la convenzione di Ginevra»).
- (4) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che incombono loro ai sensi degli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano la discriminazione.
- (5) Laddove applicabile, l'«interesse superiore del fanciullo» dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'attuazione della presente decisione, in conformità alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
- (6) L'attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone meccanismi destinati alla promozione dell'equilibrio tra gli Stati membri degli sforzi di accoglienza di rifugiati e sfollati e di presa in carico delle conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> è stato istituito un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/

<sup>(1)</sup> GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2007.

<sup>(4)</sup> GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

- CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 <sup>(1)</sup>. In tal modo è stata assicurata la continuità della solidarietà tra Stati membri sulla base della normativa comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004.
- (7) Con il programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo fissava una serie di obiettivi e priorità per proseguire la seconda fase di sviluppo del regime europeo comune in materia di asilo.
- (8) In particolare, il Consiglio europeo sottolineava la necessità che l'Unione europea contribuisca, in uno spirito di responsabilità condivisa, ad un sistema di protezione internazionale più accessibile, equo ed efficace e dia accesso alla protezione e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, e chiedeva di sviluppare programmi di protezione regionale dell'UE, incluso un programma comune di reinsediamento per gli Stati membri che intendano parteciparvi.
- (9) Il Consiglio europeo auspicava inoltre la creazione di strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo, al fine di facilitare una cooperazione fattiva e concreta che consentirebbe agli Stati membri di introdurre una procedura unica applicabile in tutta l'Unione europea e a procedere congiuntamente alla raccolta, alla valutazione e all'utilizzo di informazioni sui paesi di origine, nonché a far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza a causa, tra l'altro, della posizione geografica.
- (10) Alla luce dell'istituzione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, del Fondo europeo per i rimpatri dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE e del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», è opportuno creare il nuovo Fondo europeo per i rifugiati (di seguito denominato «il Fondo»), in particolare in vista della definizione di sistemi comuni di gestione, controllo e valutazione.
- (11) In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.
- (12) Occorre adeguare la durata del Fondo alla durata del quadro finanziario pluriennale previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>.
- (13) La presente decisione è concepita per inserirsi nell'ambito di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» <sup>(3)</sup>, la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» <sup>(4)</sup> e la decisione 2007/.../CE del Consiglio del ... che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» <sup>(5)</sup>, il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.
- (14) È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per concedere condizioni di accoglienza adeguate ai rifugiati, agli sfollati e ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualità di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta <sup>(6)</sup>, applicare procedure di asilo eque ed efficienti e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai regimi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.
- (15) L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui sono stabiliti è uno degli obiettivi della convenzione di Ginevra. Tali persone devono poter condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È a tal fine opportuno sostenere le azioni degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale, economica e culturale in quanto essa contribuisce alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra i compiti fondamentali della Comunità menzionati all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.
- (16) Alla luce del programma dell'Aia, è necessario garantire che le risorse del Fondo siano usate nel modo più efficiente possibile al fine di realizzare gli obiettivi della politica di asilo dell'Unione europea, tenendo conto dell'esigenza di sostenere le misure di reinsediamento e la cooperazione pratica tra gli Stati membri, anche quali mezzi per far fronte alle sollecitazioni particolari cui sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza.

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

<sup>(1)</sup> GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (17) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per rafforzare le rispettive capacità di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle loro politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri.
- (18) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi volontari degli Stati membri tesi a fornire una protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), come le azioni attuate dagli Stati membri per valutare i bisogni di reinsediamento e trasferire nei loro territori gli interessati per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuovere l'effettiva integrazione.
- (19) Per sua natura il Fondo dovrebbe poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri approvate dagli Stati membri e consistenti nel trasferire i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro che garantisca loro una protezione equivalente.
- (20) Il Fondo dovrebbe anche apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del regime europeo comune in materia di asilo.
- (21) È opportuno costituire una riserva finanziaria destinata all'attuazione di misure d'urgenza al fine di fornire una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi <sup>(1)</sup>.
- (22) Si dovrebbe inoltre poter ricorrere a tale riserva finanziaria anche per sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per far fronte a situazioni di particolare pressione conseguenti all'arrivo improvviso di un numero elevato di persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e che pertanto sottopongono le capacità di accoglienza o i regimi di asilo degli Stati membri a un numero significativo di richieste urgenti. È opportuno fissare le condizioni e la procedura per la concessione di assistenza finanziaria in queste situazioni.
- (23) Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su un programma pluriennale, con revisione intermedia, e su un programma annuale elaborato da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze.
- (24) Benché sia opportuno concedere un importo fisso a ciascuno Stato membro, è comunque giusto ripartire un'ampia parte delle risorse annuali disponibili in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati, inclusi i rifugiati che godono di protezione internazionale nel quadro di programmi nazionali.
- (25) È opportuno includere le persone che fruiscono di protezione internazionale e di una soluzione duratura tramite il reinsediamento nel numero dei beneficiari di protezione internazionale preso in considerazione, in sede di ripartizione delle risorse annuali disponibili tra gli Stati membri.
- (26) Considerata l'importanza dell'uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dai nuovi Stati indipendenti occidentali e dall'Africa subsahariana, così designati nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 1° settembre 2005, relativa ai programmi di protezione regionale e nelle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2005, o da qualsiasi altro paese o regione designati in futuro.
- (27) È parimenti necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per le misure di reinsediamento destinate a determinate categorie di persone particolarmente vulnerabili, per le quali il reinsediamento è considerato la soluzione più appropriata ai loro bisogni specifici.
- (28) Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(2)</sup> (di seguito denominato «il regolamento finanziario»), è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.
- (29) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.
- (30) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

- (31) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi in questione.
- (32) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.
- (33) L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le competenze degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.
- (34) Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri strumenti in gestione condivisa quali i fondi strutturali.
- (35) È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.
- (36) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
- (37) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (38) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (39) Le misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai fini dell'adozione degli orientamenti strategici.
- (40) È opportuno abrogare la decisione 2004/904/CE.
- (41) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (42) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (43) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.
- (44) A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato <sup>(2)</sup>, ha reso la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall'articolo 62, paragrafi 1, 2, lettera a) e 3 e dall'articolo 63, paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) del trattato,

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

**OGGETTO, OBIETTIVI ED AZIONI**

*Articolo 1*

**Oggetto e ambito d'applicazione**

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 574/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/.../CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

*Articolo 2*

**Obiettivo generale del Fondo**

1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della normativa comunitaria in materia.

2. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

*Articolo 3*

**Azioni ammissibili negli Stati membri**

1. Il Fondo sostiene le azioni negli Stati membri relative a uno o più dei seguenti settori:

- a) condizioni di accoglienza e procedure di asilo;
- b) integrazione delle persone di cui all'articolo 6, il cui soggiorno in un dato Stato membro interessato ha carattere durevole e stabile;
- c) rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa comunitaria vigente e futura relativa al regime europeo comune in materia di asilo, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri;

d) reinsediamento delle persone di cui all'articolo 6, lettera e); ai fini della presente decisione per «reinsediamento» si intende il processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell'ACNUR motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

- i) status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE; o
  - ii) uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato;
- e) trasferimento di persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, lettere a) e b), dallo Stato membro che ha accordato loro una protezione internazionale a un altro Stato membro che garantirà loro analoga protezione e di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) a un altro Stato membro che esaminerà le loro domande di protezione internazionale;

2. Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, sono ammissibili le azioni riguardanti:

- a) le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio;
- b) le strutture e la formazione per garantire l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti asilo;
- c) la fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche;
- d) l'assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali il rimpatrio volontario;
- e) l'assistenza legale e linguistica;
- f) l'istruzione, la formazione linguistica e le altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;
- g) la fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a migliorare le condizioni di accoglienza e l'efficienza e la qualità delle procedure di asilo;
- h) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante;
- i) il trasferimento di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) dallo Stato membro in cui esse si trovano allo Stato membro competente per l'esame della loro domanda di asilo.

3. Per quanto concerne l'integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b), e dei rispettivi familiari, sono ammissibili le azioni riguardanti:

- a) la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, le cure mediche e psicologiche e l'assistenza sociale;
- b) l'adattamento di tali persone alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- c) la promozione di una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale;
- d) l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;
- e) la promozione dell'emancipazione e dell'indipendenza economica di tali persone;
- f) la promozione di un contatto significativo e di un dialogo costruttivo tra tali persone e la società che le accoglie, incluse le azioni che promuovono un coinvolgimento di partner chiave, quali il grande pubblico, le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, i partner sociali e la società civile in senso lato;
- g) le misure per sostenere tali persone ad acquisire abilità, inclusa la formazione linguistica;
- h) la promozione della parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto di tali persone con le istituzioni pubbliche.

4. Per quanto concerne il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni volte in particolare a:

- a) promuovere la raccolta, la compilazione, l'uso e la diffusione delle informazioni sul paese d'origine, compresa la traduzione;
- b) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati statistici sulle procedure di asilo, sull'accoglienza, sull'integrazione e sui beneficiari di protezione internazionale;
- c) rafforzare la capacità di pronunciarsi sulle domande di asilo e sui ricorsi ad esse relativi;
- d) contribuire alla valutazione delle politiche di asilo, come valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

5. Per quanto concerne il reinsediamento, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

- a) l'istituzione e lo sviluppo di un programma di reinsediamento;
- b) la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento, per esempio missioni nel paese di accoglienza, colloqui, controlli medici e di sicurezza;
- c) la valutazione dello stato di salute prima della partenza e il trattamento medico;
- d) il materiale fornito prima della partenza;
- e) le informazioni prima della partenza;
- f) le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;
- g) le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

6. Per quanto concerne il trasferimento dei beneficiari e dei richiedenti protezione internazionale tra Stati membri, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

- a) le informazioni prima della partenza;
- b) le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;
- c) le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

7. Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 possono beneficiare del sostegno del Fondo anche quando riguardano le persone di cui all'articolo 6, lettera e).

8. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente nel settore del regime europeo comune in materia di asilo.

9. Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dell'interesse superiore dei bambini, della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali minori, minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di torture o stupri o altre forme gravi di violenza o abuso psicologici, fisici o sessuali, le vittime della tratta di esseri umani e le persone che necessitano di prestazioni di pronto soccorso e del trattamento essenziale di malattie.

10. Il Fondo sostiene unicamente le azioni relative alla sistemazione delle persone di cui all'articolo 6, lettera c) in strutture separate dalle aree o dai centri destinati esclusivamente



alle persone cui è negato l'ingresso o alle persone intercettate dopo aver attraversato illegalmente una frontiera o mentre s'apprestavano ad attraversare le frontiere esterne per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.

#### Articolo 4

##### Azioni comunitarie

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 10 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») relative alla politica di asilo e alle misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'articolo 6.
2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:
  - a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche, compresi i servizi di traduzione e interpretazione che sostengono tale cooperazione;
  - b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di asilo;
  - c) sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;
  - d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di asilo, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, e sulla cooperazione a livello nazionale tra partner chiave, quali le autorità locali e regionali, le associazioni di rifugiati e i gruppi di volontariato;
  - e) sostenere progetti pilota, compresi progetti innovativi e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;
  - f) sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore dell'asilo;
  - g) offrire alle reti che collegano organizzazioni non governative di assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo presenti in almeno dieci Stati membri un sostegno strutturale inteso ad agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e ad assicurare che l'elaborazione della politica e delle prassi comunitarie in materia di asilo tenga conto dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative e degli interessi dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
  - h) fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente.

3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

#### Articolo 5

##### Misure d'urgenza

1. In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può altresì finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta ad esse, misure a favore degli Stati membri.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, il Fondo fornisce assistenza agli Stati membri anche per l'attuazione di misure d'urgenza dirette a far fronte a situazioni di particolare pressione. Si tratta di situazioni in cui l'arrivo improvviso in determinati punti delle frontiere di un elevato numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale può sottoporre le capacità di accoglienza, il regime di asilo o le infrastrutture dello Stato membro o degli Stati membri interessati a un numero eccezionalmente significativo di richieste urgenti e minacciare la vita e il benessere delle persone o l'accesso alla protezione garantita dalla normativa comunitaria.
3. Le azioni attuate per far fronte alle situazioni di particolare pressione di cui al paragrafo 2 possono beneficiare del sostegno del Fondo se:
  - a) sono di immediata attuazione e non possono essere incluse nel programma annuale pertinente; e
  - b) la loro durata non è superiore a sei mesi.
4. Le misure d'urgenza ammissibili riguardano i seguenti tipi di azioni:
  - a) l'accoglienza e l'alloggio;
  - b) la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;
  - c) l'assistenza medica, psicologica o di altro genere;
  - d) le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e la messa in atto delle misure;
  - e) le spese logistiche e di trasporto;
  - f) l'assistenza legale e linguistica;
  - g) i servizi di traduzione e interpretazione, la consulenza sulle informazioni sul paese d'origine e altre misure che contribuiscono ad identificare rapidamente le persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e a trattare in modo equo ed efficace le domande di asilo.
5. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere sostenute da squadre di esperti.

*Articolo 6***Gruppi di riferimento**

Ai fini della presente decisione, i gruppi di riferimento comprendono:

- a) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra e sia autorizzato a risiedere quale rifugiato in uno degli Stati membri;
- b) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE;
- c) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste alle lettere a) e b);
- d) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
- e) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro.

## CAPO II

**PRINCIPI DI INTERVENTO***Articolo 7***Complementarità, coerenza e conformità**

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 18.
3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

*Articolo 8***Programmazione**

1. Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2008 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 22. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.
2. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

*Articolo 9***Intervento sussidiario e proporzionale**

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 18 e 20 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.
2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

*Articolo 10***Metodi d'esecuzione**

1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 4 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 15 della presente decisione.
2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:
  - a) controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 32;
  - b) differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 41 e 42, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

*Articolo 11***Partenariato**

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'ACNUR, e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

## CAPO III

**QUADRO FINANZIARIO***Articolo 12***Risorse globali**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a EUR 628 milioni.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3. La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 13.

*Articolo 13***Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri**

1. Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di EUR 300 000.

Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 detto importo è aumentato a EUR 500 000 l'anno per il periodo dal 2008 al 2013.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013 detto importo è aumentato a EUR 500 000 l'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

- a) al numero delle persone ammesse nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 6, lettere a), b) ed e), per il 30 % del loro volume;
- b) al numero delle persone registrate nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 6, lettere c) e d), per il 70 % del loro volume.

Ai fini di questa ripartizione, le persone di cui all'articolo 6, lettera e), non sono prese in considerazione nella categoria di cui all'articolo 6, lettera a).

3. Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a EUR 4 000 per persona reinsediata appartenente a una delle seguenti categorie:

- a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;
- b) minori non accompagnati;

c) bambini e donne a rischio, in particolare di violenza psicologica, fisica o sessuale o di sfruttamento;

d) persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento.

4. Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui al paragrafo 3, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola.

5. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare tali dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

6. Entro il 1° maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima del numero di persone di cui al paragrafo 3 che intendono reinsediare nell'anno successivo, corredata di una ripartizione secondo le varie categorie previste in detto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all'articolo 52.

*Articolo 14***Struttura del finanziamento**

1. Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura non profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 17.

Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5. Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

- a) la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;
- b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;
- c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione partecipante;
- d) la complementarità fra il progetto e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

7. Il contributo comunitario al finanziamento delle azioni attuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, non supera il 15 % del totale delle risorse annuali assegnate a ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 13.

#### Articolo 15

##### Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di EUR 500 000 della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.
2. Dette misure comprendono:
  - a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;
  - b) misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;
  - c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;
  - d) la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;
  - e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;
  - f) misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2.

#### Articolo 16

##### Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.
2. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:
  - a) il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a tale Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2008 al 2010; e
  - b) il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2011 al 2013.

#### CAPO IV

##### PROGRAMMAZIONE

#### Articolo 17

##### Adozione di orientamenti strategici

1. La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di politica di asilo, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.
2. Per ogni obiettivo del Fondo, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere l'attuazione del regime europeo comune in materia di asilo.
3. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.
4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.

#### Articolo 18

##### Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1. Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 17, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:
  - a) una descrizione della situazione attuale in tale Stato membro per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza, le procedure d'asilo, il rimpatrio volontario assistito,

l'integrazione e il reinsediamento e trasferimento da un altro Stato membro delle persone indicate all'articolo 6, nonché lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di asilo;

- b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d'asilo, di rimpatrio volontario assistito, d'integrazione e di reinsediamento e trasferimento da un altro Stato membro delle persone indicate all'articolo 6, nonché in materia di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle politiche di asilo;
- c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;
- d) un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;
- e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;
- f) una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 11;
- g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e il totale dei cofinanziamenti pubblici o privati;
- h) le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione.

3. Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

- a) la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 17;
- b) la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;
- c) la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;
- d) la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento

direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4. La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.

5. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

#### Articolo 19

### Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso, delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

#### Articolo 20

### Programmi annuali

1. Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2. Entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 13.

3. Entro il 1° novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

- a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;
- b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;
- c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 per l'attuazione del programma annuale.



4. In deroga al paragrafo 3 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programma annuale per il 2008 entro il 1° marzo 2008.

5. Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro interessato se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1° marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

6. Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'atto di approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere fino al 10 % della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10 % della dotazione ripartita, a norma della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programma annuale.

#### Articolo 21

##### Modalità particolari relative alle misure d'urgenza

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure d'urgenza di cui all'articolo 5, comprendenti una descrizione delle misure previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

2. Lo Stato membro che chiede l'assistenza del Fondo per far fronte alle situazioni di particolare pressione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, presenta alla Commissione una domanda corredata di tutte le informazioni pertinenti disponibili, fra cui:

- a) una descrizione dettagliata della situazione attuale, in particolare riguardo al numero di arrivi, agli effetti sulle capacità di accoglienza, al regime di asilo o alle infrastrutture e alle necessità urgenti, nonché una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;
- b) un'indicazione motivata del carattere eccezionale della situazione, suffragata da elementi che possono includere dati statistici recenti e altri dati relativi all'afflusso di persone in un punto particolare della frontiera interessata;
- c) una descrizione dettagliata delle misure d'urgenza previste, della loro portata e natura e dei partner coinvolti;
- d) una ripartizione dei costi stimati delle misure previste.

La Commissione decide se sussistono le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza e fissa l'importo del finanziamento da concedere in base alle informazioni di cui sopra e a ogni altra informazione pertinente a sua disposizione. La Commissione comunica agli Stati membri tale decisione.

3. L'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza di cui all'articolo 5 è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura.

4. In caso di attivazione del meccanismo di protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano in ciascuno Stato membro della protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

#### Articolo 22

##### Revisione intermedia del programma pluriennale

1. La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2. Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3. Le disposizioni dell'articolo 18 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4. Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

#### CAPO V

##### SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

#### Articolo 23

##### Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

#### Articolo 24

##### Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

- a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

- c) per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;
- d) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;
- e) sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;
- f) un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- g) manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;
- h) disposizioni per l'audit del funzionamento del sistema;
- i) sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;
- j) procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamente versati.

#### Articolo 25

##### Designazione delle autorità

1. Per l'attuazione del proprio programma pluriennale e dei propri programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:
  - a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;
  - b) un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;
  - c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
  - d) un'autorità delegata, se opportuno.

2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

#### Articolo 26

##### Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:
  - a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;
  - b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;
  - c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;
  - d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;
  - e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;
  - f) disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2008 al 2013.

3. La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

#### Articolo 27

##### Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

- a) consultare i partner a norma dell'articolo 11;
- b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 18 e 20;

- c) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;
- d) organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 5;
- e) percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;
- f) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;
- g) monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;
- h) assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;
- i) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- j) assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dall'articolo 50, paragrafo 2, e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;
- k) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell'articolo 43;
- l) assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;
- m) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- n) preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

- o) svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;
- p) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;
- q) verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

2. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

#### Articolo 28

##### **Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile**

1. Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'articolo 26.
2. Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

#### Articolo 29

##### **Autorità di certificazione**

1. L'autorità di certificazione:
  - a) certifica che:
    - i) la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;
    - ii) le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;
  - b) assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
  - c) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;
  - d) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
  - e) verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;



f) tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 25.

#### Articolo 30

##### Autorità di audit

1. L'autorità di audit:

- a) provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
- b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;
- c) presenta alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2. Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. 574/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/.../CE, ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3. Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige una relazione che include:

- a) una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;
- b) un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggettive;
- c) una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4. L'autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.

5. L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all'articolo 25.

#### CAPO VI

##### COMPETENZE E CONTROLLI

#### Articolo 31

##### Competenze degli Stati membri

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggettive.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3. Gli Stati membri prevenono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notizia alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

#### Articolo 32

##### Sistemi di gestione e di controllo

1. Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano

predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2. Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3. La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

#### Articolo 33

### Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 32, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.

2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6. La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi a norma della presente decisione.

#### Articolo 34

### Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse

immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.

#### CAPO VII

### GESTIONE FINANZIARIA

#### Articolo 35

### Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

#### Articolo 36

### Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.

*Articolo 37***Uso dell'euro**

1. Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 18 e 20, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera n), e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4, e nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 sono espressi in euro.

2. Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, negli impegni e nei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tale importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato elettronico.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

*Articolo 38***Impegni**

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma.

*Articolo 39***Pagamenti — Prefinanziamento**

1. La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3. Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento, che approva il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 35, che attesti un livello di

spesa pari almeno al 60 % dell'importo del primo prefinanziamento erogato.

L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale e in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5. Tutti gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annuale interessato.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

*Articolo 40***Pagamento a saldo**

1. La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

- a) una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 35 e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;
- b) la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51;
- c) la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia

una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell'articolo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

#### Articolo 41

##### **Differimento del pagamento**

1. L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

- a) in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati circa i motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

#### Articolo 42

##### **Sospensione del pagamento**

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della

procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;
- c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

#### Articolo 43

##### **Conservazione dei documenti**

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

#### CAPO VIII

##### **RETTIFICHE FINANZIARIE**

#### Articolo 44

##### **Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri**

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei



termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto all'articolo 47, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4. Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

#### Articolo 45

##### **Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione**

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2. Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell'articolo 42.

#### Articolo 46

##### **Criteri per le rettifiche**

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

- c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4. Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

#### Articolo 47

##### **Rimborso**

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

#### Articolo 48

##### **Obblighi degli Stati membri**

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 44.

## CAPO IX

**MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI***Articolo 49***Monitoraggio e valutazione**

1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2. La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nel quadro della preparazione della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.

*Articolo 50***Obblighi di informazione**

1. L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

2. Entro il 30 giugno 2012, per il periodo 2008-2010, e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3. Entro il 31 dicembre 2012, per il periodo 2008-2010, e il 31 dicembre 2015, per il periodo 2011-2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.

*Articolo 51***Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale**

1. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

- a) l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;
- b) lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili,

con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

- c) le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:
  - i) le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
  - ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;
  - iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
- d) le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2. È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

## CAPO X

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 52***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla decisione n. 574/2007/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

*Articolo 53***Riesame**

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

**Disposizioni transitorie**

1. La presente decisione non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base alla decisione 2004/904/CE o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2007.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente Fondo, la Commissione tiene conto delle misure adottate in base alla decisione 2004/904/CE prima del 7 giugno 2007 aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detto cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento che la Commissione ha approvato tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura dei programmi entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo per il periodo 2005-2007.

5. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo per il periodo 2005-2007.

Articolo 55

**Abrogazione**

La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 56

**Entrata in vigore e applicazione**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 13, 17, 18, 20, 23 e 25 per l'articolo 31, paragrafi 2 e 5, l'articolo 32, l'articolo 35, paragrafo 4, e l'articolo 52, che si applicano dal 7 giugno 2007.

Articolo 57

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER